





Giugno 2016

Unioni civili, argomento di attualità spinoso ma importantissimo con impatto sulle pensioni di reversibilità.

Unioni civili e disciplina delle convivenze

SI ACQUISTANO
GLI STESSI DIRITTI E DOVERI:

- OBBLIGO DI ASSISTENZA
MORALE E MATERIALE
- OBBLIGO DI COABITAZIONE
- OBBLIGO DI
CONTRIBUZIONE ECONOMICA



Fra i diritti che la nuova legge sulle unioni civili riconosce alle coppie dello stesso sesso che scelgono di unirsi attraverso il nuovo istituto c'è la pensione di reversibilità: l'Inps ha eseguito delle proiezioni in base alle quali il numero delle pensioni ai superstiti, per effetto dell'estensione del diritto alle coppie di fatto, aumenterà di circa 6mila unità entro il 2050. I calcoli sono teorici, ipotizzando che il numero delle unioni civili raggiungerà quota 50mila nel 2033 e si stabilizzerà poi su questo livello. Si ricorda che in base all'ultima legge approvata, le regole della pensione di reversibilità nel caso delle unioni civili sono le stesse previste per le coppie sposate, quindi al superstite spetta il 60% della pensione del compagno/a defunto. Si veda come è stimata la progressione nel tempo: 20mila unioni civili nel 2021, 30mila nel 2025, 50mila dal 2033, livello destinato poi a rimanere stabile per i successivi 15 anni.

Impatto sulle pensioni di reversibilità: 230 in più rispetto a oggi nel 2020, 640 in più nel 2025, 2110 in più nel 2035, 5982 nel 2050.

Importo medio: dagli 8.778 euro del 2016, si arriva intorno a quota 10mila euro nel 2024, 15mila euro nel 2040, 21mila euro nel 2050. In tabella, i calcoli statistici INPS. Per misurare l'aumento del numero di **pensioni di reversibilità**, l'INPS ha preso in considerazione tutti i fattori rilevanti: distribuzione per età, per sesso, numero pensioni indirette e di reversibilità, dati sulla mortalità, distribuzione per età delle nuove coppie, differenza fra dipendenti pubblici e privati. A questo proposito, l'INPS ha valutato un 19% di unioni civili fra i dipendenti pubblici. :

importi dell'assegno INPS.

Anno	Numero unioni di fatto	Maggior numero di pensioni di reversibilità	Importo medio
2016	7500	33	8778
2017	10000	72	8814
2018	12500	118	8905
2019	15000	170	9017
2020	17500	230	9189
2021	20000	296	9376
2022	22500	370	9578
2023	25000	452	9792
2024	27500	542	10019
2025	30000	640	10257
2030	42500	1263	11591
2035	50000	2110	13183
2040	50000	3118	15265
2050	50000	5982	21626

Interessanti le considerazioni che hanno portato a queste valutazioni. Il dato di partenza è quello riferito al **censimento del 2011**, che ha rilevato poco più di 7500 coppie dello stesso sesso in Italia. Si tratta, rileva l'istituto di previdenza, di un dato evidentemente sottostimato, raccogliendo solo le persone che hanno scelto di dichiarare la relazione affettiva e di convivenza. Per capire quale potrebbe essere la situazione reale, sono stati invece presi i

dati che si riferiscono a **paesi confrontabili** con l'Italia, come Germania e Inghilterra, dove il numero di unioni civili fra persone dello stesso sesso è rispettivamente pari a 67mila e 35mila. L'INPS rileva come la legge italiana abbia i punti di maggior contatto con quella tedesca (*Lebenspartnerschaft*): istituto alternativo al matrimonio, riservato alle coppie dello stesso sesso, con una dimensione istituzionale prevalente rispetto a quella contrattuale (tipica, invece, dei patti di convivenza), attuato attraverso un'estensione alle unioni civili di una serie (specificata) di articoli del codice civile relativi al matrimonio. Sulla base di queste considerazioni, l'INPS ha ipotizzato un andamento di unioni civili simile a quello tedesco, naturalmente proporzionando il tutto alle **differenze demografiche** fra i due paesi (61 milioni la popolazione italiana, 81 milioni quella tedesca). Il risultato è che alle 67mila unioni civili tedesche corrispondono circa 50mila unioni italiane, numero che si prevede sarà raggiunto nel 2033.

Unioni civili e convivenze di fatto: regole su pensioni e lavoro, unioni civili e convivenze di fatto nell'ordinamento italiano: effetti in materia di lavoro e pensioni con l'equiparazione della figura del compagno a quella del coniuge. Con il via libera alle unioni civili cambiano le regole in ambito giuslavoristico e previdenziale. La nuova Legge comporta l'estensione dei diritti ereditari e quelli in materia di pensione (indiretta, reversibilità, indennità di morte...) fino ad oggi riconosciuti ai soli coniugi (uniti in matrimonio), prevedendoli per tutte le coppie di fatto, anche dello stesso sesso, unite da vincolo civile. Il provvedimento (articolo unico da 69 commi) introduce, infatti, nell'ordinamento italiano la norma delle unioni civili e la disciplina delle convivenze. La Legge approvata riguarda in generale tutte le coppie di fatto a prescindere dal genere: sia omosessuali sia eterosessuali. In particolare, l'equiparazione delle due figure del compagno e del coniuge, con relativi diritti e doveri, regola in termini legali, fiscali e previdenziali tutta una serie di casistiche fino ad oggi rimaste in un limbo normativo. Pensiamo ad esempio alle detrazioni fiscali per coniuge a carico, all'assegno familiare e alle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito, così anche ai diritti in caso di malattia, ricovero e morte. Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, per esempio, al coniuge o al compagno con cui si è stipulata l'unione civile, spetta il 60% della pensione del defunto, salvo riduzioni legate al possesso dei redditi. Al pari del coniuge, inoltre al compagno civile spetterà, in caso di morte dell'altra parte, l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile e quella relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. Per ottenere

questi e tutti gli altri diritti legati all'equiparazione del compagno al coniuge, basterà una semplice dichiarazione all'Anagrafe, ma il legame potrà ulteriormente essere rafforzato con il contratto di convivenza, volto a regolare i rapporti di natura patrimoniale tra i membri della coppia.

Unione civile - Possono legarsi con un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso (non imparentate tra loro), di fronte a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni. Restano esclusi da tale diritto: persone già sposate o che hanno contratto altra unione civile; chi è interdetto per infermità di mente; chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altro partner. L'unione civile è certificata da un attestato, che riporta: la sua costituzione, i dati anagrafici dei partner, il regime patrimoniale, la residenza e dati anagrafici anche dei testimoni. Tra i doveri morali previsti per i partner così uniti, segnaliamo: assistenza materiale, coabitazione e residenza comune, contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Il regime patrimoniale, salvo diversa convenzione, è la comunione dei beni. I partner acquistano i diritti successori e sulla pensione di reversibilità e, se l'unione civile finisce, l'assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole (alimenti). Per lo scioglimento dell'unione è sufficiente inviare una comunicazione preventiva, anche separata: la domanda vera e propria si potrà sottoporre dopo tre mesi. Attenzione: l'unione civile si scioglie se uno dei partner cambia sesso, mentre se la rettifica anagrafica di sesso avviene nell'ambito di una coppia sposata, in automatico il loro matrimonio diventa un'unione civile.

Convivenze di fatto - riservata a persone maggiorenni, **omosessuali o eterosessuali**, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per l'accertamento della **stabile convivenza** si fa riferimento al DPR 30 maggio 1989 n.223.

Diritti spettanti: gli stessi del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e in caso di **malattia** o ricovero (visita, assistenza, accesso alle informazioni personali); possibilità di designare il partner come rappresentante per le decisioni su salute, donazione organi e modalità funerarie; diritto del superstite a vivere nella casa di residenza (del defunto), per un periodo variabile in base alla durata della convivenza o della presenza di figli minori o disabili o diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza; rilevanza della convivenza per l'assegnazione di

alloggi popolari; estensione al convivente della disciplina sull'impresa familiare; diritto a essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso d'interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti; possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali; in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente non in grado di mantenersi, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Pensione di reversibilità: limiti di reddito 2016 – nel caso in cui il titolare di una **pensione di reversibilità** sia anche in possesso di altri redditi, vengono applicate delle riduzioni all'importo spettante, ma questo solo se si superano determinate **soglie**. Per il 2016 il limite di reddito annuo entro il quale la **pensione** al coniuge superstite non viene ridotta è pari a **19.573,71 euro**. Al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto spetta, di regola, un importo pari al **60% della pensione** percepita dal defunto. La **riduzione alla pensione di reversibilità** si applica al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto nel caso in cui i propri redditi superi la soglia di tre volte il trattamento minimo INPS. La riduzione si applica in maniera percentuale, crescente con il crescere del reddito del coniuge, secondo le soglie di riduzione fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 (legge Dini).

COLF e BADANTI – Lunedì 6 giugno 2016 poiché il 5 è festivo, ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del prospetto paga del mese precedente. Inoltre si promemoria martedì 5 luglio la consegna del prospetto paga del mese di Giugno, ma anche il pagamento del MAV per il versamento dei contributi INPS.

Buone Vacanze.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara